

www.avvocatosantidelia.it

www.psdlex.it

www.avvocatomichelebonetti.it

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI A TUTTI I SOGGETTI DI SEGUITO INDICATI

Elenco dei soggetti ammessi al corso in questione (SCARICA FILE 1).

Elenco dei soggetti collocatisi nella suddetta graduatoria prima del ricorrente che ha ottenuto il punteggio più basso SINO ALLA POZIONE N. 333 (SCARICA FILE 2).

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del

ricorso: T.A.R. LAZIO, ROMA, R.G. n. 643/2015;

2. Nome dei ricorrenti: Dott. **PASQUALE SERRUTO**, nata a S. Agata Militello (ME) il 5 gennaio 1988 e residente a Tusa (ME) Via Garibaldi 44, cod. fisc. SRR PQL 88A05 I199S

2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata: MINISTERO DELLA SALUTE, REGIONE SICILIA, ASSESSORATO ALLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIA;

3. Estremi dei provvedimenti impugnati:

a) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2014/2017, nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso ivi comprese le successive revisioni e rettifiche;

a1) del D.D.G. 21 ottobre 2014 n. 1717 di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso ivi comprese le successive revisioni e rettifiche;

b1) dei verbali della Commissione del concorso ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e del D.D.G. 1300/14 di nomina delle Commissioni;

c) del D.M. del Ministero della Salute del 7 marzo 2006, come modificato dal D.M. 26 agosto 2014 "*principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specialistica in Medicina Generale*" nella parte in cui omette di stabilire l'attivazione di un'unica graduatoria nazionale;

d) dell'avviso del Ministero della Salute pubblicato in G.U. concorsi, il 29 aprile 2014, n. 33 nonché del bando di concorso Regionale 20 febbraio 2014, n. 1684 nella parte in cui dispongono circa la pubblicazione di una graduatoria regionale dei partecipanti anziché nazionale.

e) dei verbali 6 novembre e 1 dicembre del Ministero della Salute nella parte in cui valuta i rilievi dei candidati sulle domande non più in forma anonima ed ormai a graduatorie pubblicate;

f) della prova di ammissione predisposta dalla Commissione ministeriale nella parte in cui non provvede ad una verbalizzazione analitica circa la scelta di somministrare i quesiti contestati ed indicati a verbale dell'1 dicembre 2014 omettendo di validarli in maniera compiuta e chiara nonché del quesito n. 114 – n. prog. 29955 - (angina) nella parte in cui non attribuisce il punteggio positivo esclusivamente a chi ha risposto "digossina" anziché a chi ha risposto "nitrat";

g) del provvedimento non conosciuto con il quale, a fronte di 25 posti ancora vacanti, la

Regione non ha provveduto ad un nuovo scorrimento di posti.

3.1. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO.

L'operato della Commissione si presenta censurabile e degno di attenzione da parte del TAR adito.

E' stata contestata, poi acquisita e fatta propria dalla Commissione nazionale, la contestazione sul quesito inerente l'angina instabile al quale il ricorrente ha dato risposta corretta ma riconosciuta tale solo in data 1 dicembre e senza modifica alcuna della graduatoria, mentre il ricorrente così come confermato dalla Commissione nel verbale dell'1 dicembre 2014 avrebbe diritto al punto promesso.

In virtù dell'erronea soluzione offerta a tali quesiti, la prova di parte ricorrente è stata irrimediabilmente pregiudicata e, ove alla stessa fosse stata data la risposta corretta, regolarmente presente nella batteria, parte ricorrente sarebbe stata ammessa senza neanche ulteriore riguardo agli altri motivi di ricorso.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9, COMMA 5, DEL D.M. 7 MARZO 2006, DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DEGLI ART. 3, 34 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA ILLOGICITÀ, DELLA CONTRADDITTORIETÀ E DELLA PALESE INGIUSTIZIA.

Il concorso che ci occupa e, in particolare, *“le graduatorie e l'accesso al corso”* è regolato dall'art. 9 del D.M. 7 marzo 2006 secondo cui *“la graduatoria dei candidati idonei puo' essere utilizzata non oltre il termine massimo di dieci giorni dopo l'inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi. I giorni di corso persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti”*.

I il Ministro e le Associazioni di categoria annunciavano che nessun posto sarebbe più rimasto vacante atteso che il termine di 10 giorni dall'inizio dei corsi sarebbe stato modificato, perché eccessivamente breve.

Al momento della proposizione del ricorso, quindi a corsi non ancora iniziati, la Regione rifiuta di provvedere allo scorrimento costringendo, in scadenza dei termini di azione, alla notifica del ricorso così da evitare la decadenza.

La mancata attivazione dello scorrimento è illegittima per palese violazione del D.M. 7 marzo 2006 che non solo onera allo scorrimento prima dell'inizio di corsi ma consente lo scorrimento sino a 60 giorni dopo da tale momento. La scelta della Regione è illegittima giacchè in relazione ai corsi a numero chiuso programmati a livello nazionale è obbligo dell'Ateneo *“di assegnare i posti resisi disponibili per l'immatricolazione oggetto di causa”*, ledendo altresì il consolidato principio del diritto allo studio.

E' documentalmente provato in atti che i posti vacanti sono 25 su 100. Il ricorrente Pasquale Serruto, grazie agli scorrimenti, riuscirebbe ad arrivare alla posizione utile ed il posto deve essere agli stessi assegnati sulla base di due diverse, ma concordanti, nel risultato, teorie. Esistono due distinti orientamenti giurisprudenziali che, in entrambi i casi, consentono l'accoglimento del motivo che per tuziorismo si propone.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, ULTIMO COMMA, 34, COMMI 1 E 2 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, L.N. 264/1999 E DELL'ART. 7, COMMA 2, DEL D.M. 5 FEBBRAIO 2014 N. 85. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Con il primo motivo si contesta la scelta dell'Amministrazione di non optare, per tale

procedura selettiva, per la graduatoria unica nazionale.

Tale graduatoria è stata attuata invece dal MIUR per l'accesso al C.D.L. di Medicina e Odontoiatria, Veterinaria ed Architettura. Stesso modello si segue per le specializzazioni *post lauream*.

Nonostante i proclami successivi ed antecedenti al D.M. 7 marzo 2006 "*principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale*", però, non si è optato per la graduatoria unica nazionale per tale corso triennale di specializzazione.

L'inconveniente di una scelta di tal guisa risiede nel discriminare tutti quei candidati che, in ragione del punteggio ottenuto, sarebbero risultati ammessi presso un diversa regione rispetto a quello ove hanno, al buio, deciso di presentarsi.

Il CDS è intervenuto sul punto "*l'ammissione al corso di laurea non dipende in definitiva dal merito del candidato, ma da fattori casuali e affatto aleatori legati al numero di posti disponibili presso ciascun Ateneo e dal numero di concorrenti presso ciascun Ateneo, ossia fattori non ponderabili ex ante. Infatti, ove in ipotesi il concorrente scegliesse un dato Ateneo perché ci sono più posti disponibili e dunque maggiori speranze di vittoria, la stessa scelta potrebbero farla un numero indeterminato di candidati, e per converso in una sede con pochi posti potrebbero esservi pochissime domande*" (Cons. Stato, VI, Ord. 18 giugno 2012, n. 3541).

Né possono opporsi, alla soluzione della graduatoria unica, ragioni organizzative o di autonomia universitaria (nella specie Regionale), ostandovi il principio di ragionevole proporzionalità tra mezzi impiegati e obiettivo perseguito; esigenze organizzative non possono infatti ragionevolmente penalizzare il diritto allo studio (ed alla formazione professionale obbligatorio) sulla base di un criterio meritocratico.

III. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DEL D.P.R. 3 MAGGIO 1957 NUMERO 686 E DELL'ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 NUMERO 487 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 7 MARZO 2006. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

Con il secondo motivo si censura l'operato della Commissione, sulla scorta delle istruzioni ministeriali, poiché ha violato i principi dell'anonimato, trasparenza e par condicio fra concorrenti nei pubblici concorsi.

I candidati sono stati dotati:

- di un modulo anagrafica da sigillare in busta piccola, contenenti le generalità del candidato (che sarebbero dovute restare segrete sino alla correzione);
- un modulo domande ed un modulo risposte ed una busta più grande.

Il D.M. prevedeva che i candidati, alla fine della prova, dovevano:

- imbustare l'anagrafica dentro la busta piccola unitamente al questionario;
- inserire tale busta piccola dentro quella grande contenente il solo foglio risposte;
- chiudere la busta grande.

La Commissione, per procedere all'abbinamento ha apposto un numero progressivo all'esterno di ciascuna busta, di ogni singolo elaborato, ad aprire la busta grande ed a riprodurre il medesimo numero sul modulo delle risposte e all'esterno della busta piccola contenente il modulo anagrafica ed il questionario (che rimarrà chiusa in base all'art. 7 c. 2 DM 7/3/2006).

La Commissione tocca quindi con mano la busta contenente l'anagrafica e deve vederla per scriverci sopra. Ma tale busta, di colore bianco ed insufficiente grammatura, stante la presenza anche del questionario che pone in aderenza la scheda anagrafica alla busta stessa,

è di fatto trasparente, anche in quanto dotata di internografia celeste assai leggera che non consente infatti alcun oscuramento dei dati trascritti sul modulo anagrafica.

Tale comportamento viola il principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza secondo cui, nello svolgimento delle procedure comparative, è necessario garantire l'anonimato delle prove concorsuali, al fine di assicurare la serietà della selezione e il funzionamento del meccanismo meritocratico, insito nella scelta del concorso quale modalità ordinaria d'accesso agli impieghi nelle amministrazioni (art. 97 Cost.).

La possibilità astratta di attribuire la paternità degli elaborati, prima dell'apertura della busta piccola contenente le generalità dei candidati, è di per sé sufficiente quindi ad invalidare l'intera fase della procedura relativa allo svolgimento delle prove scritte.

IV. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PATERNITÀ DELLA PROVA DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI.

Con il terzo motivo di ricorso si censura la violazione del principio basilare delle procedure concorsuali, ovvero quello della certezza della paternità dell'elaborato da parte dei candidati.

Il modulo anagrafica è stato consegnato a ciascun candidato, che lo ha compilato inserendo i dati. Nessuno, poteva controllare quali generalità fossero state ivi indicate e, quantomeno in linea teorica, si è reso possibile lo scambio di persona. Ben potendo infatti ogni candidato, senza alcun controllo, compilare la scheda anagrafica con dati di altro soggetto, interessato alla vincita del concorso, per il quale svolgere il compito.

E' stato effettuato esclusivamente un controllo all'ingresso dei candidati in aula, ma dopo lo svolgimento della prova, ed al momento della consegna, nessuno ha verificato che i dati contenuti nella scheda anagrafica fossero veritieri e che quindi l'elaborato fosse effettivamente di paternità di quel candidato.

Il questionario, il modulo risposte ed il modulo anagrafica, non erano provvisti di un codice a barre o di un codice identificativo, contrariamente a quanto avviene per i test d'ingresso alle facoltà a numero chiuso ove, tali codici identificativi, sono stati impressi in alcuni casi addirittura in ogni singolo foglio del questionario.

Sarebbe stato sufficiente dotare i candidati di un cartellino, un adesivo o supporto simile preparato dall'Amministrazione con l'indicazione prestampata delle generalità del concorrente che si è previamente iscritto alla prova e, pertanto, ha fornito i propri dati all'Amministrazione.

Tale adesivo dovrà essere consegnato ai candidati all'inizio della prova e, dagli stessi, andrà inserito o attaccato nella scheda anagrafica.

Ove, quindi, non vi sia concordanza tra i dati contenuti nell'adesivo e le generalità indicate nella scheda anagrafica, l'elaborato verrà annullato.

V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO E BUON ANDAMENTO.

Con la quarta censura si contesta la violazione dei principi di buon andamento ed affidamento in ambito concorsuale pubblico, causata dalla sequela di violazioni perpetrate dalla Amministrazione ed in particolare alla mancata (o se effettuata insufficiente e non conducente) istruttoria sul numero dei posti messi a concorso in relazione al numero dei partecipanti ed all'inerzia della Regione nella non attuazione di provvedimenti per aumentare il numero delle Commissioni o dei commissari o adoperarsi per la scelta di sedi in grado di ospitare un numero tanto elevato di partecipanti, garantendo così il regolare svolgimento della selezione.

In via gradata, l'Amministrazione avrebbe dovuto agire comunque in autotutela, una volta riscontrata la totale irregolarità dello svolgimento del concorso, annullando l'intera procedura.

L'esercizio del potere di autotutela va ravvisata nel rispetto dei fondamentali principi

di legalità, imparzialità e buon andamento, cui deve essere improntata l'attività della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 97 Cost.: in attuazione dei quali, essa deve adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire, fermo l'obbligo nell'esercizio di tale delicato potere, anche in considerazione del legittimo affidamento eventualmente ingeneratosi nel privato.

VI. VIOLAZIONE DEL D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO E BUON ANDAMENTO.

Con il quinto motivo si contesta la violazione del DPR 487/1994 nella parte in cui dispone che il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità.

Numerose sono state le segnalazioni ove si evince che le aule non fossero sufficienti a contenere l'elevato numero di partecipanti e di conseguenza la violazione delle prescrizioni sul regolare svolgimento delle prove. E nella parte in cui all'art. 13, che pone il divieto di comunicazione e collaborazione fra concorrenti rendendolo possibile solo con i membri della Commissione e con gli incaricati alla vigilanza.

La copiatura sarebbe stata impedita solo se si fosse evitata la collaborazione fra candidati e l'utilizzo delle apparecchiature elettroniche. Tale compito è esclusivamente affidato ai commissari, infatti: *“la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami”*. Quindi almeno due commissari avrebbero dovuto svolgere un ruolo di vigilanza, controllo e se dal caso di repressione di comportamenti scorretti.

L'inidoneità di aule, vigilantes e commissari ha reso, quindi, di fatto, impossibile l'effettivo controllo del corretto svolgimento della prova e del suo andamento così come il rispetto delle regole ivi imposte.

VII. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI.

Si contesta la violazione dei principi di trasparenza e *par condicio* fra concorrenti mediante l'utilizzo per risolvere i quesiti, di apparecchiature elettroniche.

Ciò ha permesso ad alcuni concorrenti, di aver ottenuto condizioni di svolgimento migliori rispetto ai ricorrenti, elemento, questo, che è da considerare rilevante ed imprescindibile ai fini dell'accertamento della legittimità della procedura concorsuale.

VIII. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DEL D.P.R. 3 MAGGIO 1957 NUMERO 686 E DELL'ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 NUMERO 487 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL D.DIR. 24/04/2012, N.74 E DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

L'ammissione dell'erroneità del quesito sull'angina è stato reso dopo che le graduatorie erano state pubblicate e dopo che, quindi, ai codici segreti delle schede compito

era stato dato un nome successivamente all'abbinamento con le schede-anagrafica custodite presso le singole Regioni. Diciamo di più, persino dopo che i contratti sono stati firmati ed è noto chi è fuori per un solo punto.

I verbali della Commissione riportano nome e cognome del segnalante e grazie al fatto che le graduatorie sono pubbliche tutti i Commissari sapevano quanto avrebbe pesato quella singola domanda sulla specifica posizione in graduatoria.

La violazione dell'anonimato, quindi, è duplice ed eclatante:

- in primis in quanto alla Commissione sono state sottoposte le censure "interessate" dei vari candidati evidentemente non più anonimi;

- in secondo luogo perchè il singolo commissario ha saputo a quale quesito era interessato il candidato da agevolare.

È scritto nel verbale 1 dicembre che la Commissione sa persino come hanno risposto i segnalanti e, si badi bene, lo sa dalla precedente seduta, dal 6 novembre, quando "*vista la copiosità e la complessità dei rilievi pervenuti, ritiene che tale preliminare disamina non sia sufficiente ai fini delle proprie determinazioni, ritenendo opportuno prima di esprimersi, ulteriori approfondimenti*".

IX. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ.

Col nono motivo si contesta che l'attività di elaborazione dei quesiti non è stata verbalizzata in maniera compiuta ed in particolare la violazione delle regole di trasparenza e della buona amministrazione della pubblica amministrazione, nonché l'eccesso di potere per sviamento, che si denunciano.

Nella specie abbiamo esclusivamente l'elenco delle 143 domande con la sottoscrizione da parte di tutti i Commissari e l'indicazione, a margine, "RIVISTO S". Se, come per il quesito sull'angina, errato nella risposta e non meramente interpretabile in senso diverso, è questa la revisione fatta è evidente che non v'è validità alcuna a quanto sottoscritto anche per gli altri quesiti.

Com'è noto, la verbalizzazione delle attività di un organo amministrativo costituisce una fase essenziale della formazione degli atti allo stesso imputabili, in quanto è solo attraverso un'idonea rappresentazione documentale che si consente la verifica e l'accertamento del contenuto effettivo di quanto sia stato oggetto dell'attività medesima.

Non avere, nella specie, predisposto le minime regole di trasparenza che ogni P.A. è tenuta a osservare, specialmente nei pubblici concorsi, tradisce una profonda illegittimità.

Un simile comportamento da parte della Commissione incaricata di elaborare i quesiti rende impossibile qualunque valutazione successiva sulla legittimità del suo operato.

X. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ.

Col decimo ed ultimo motivo si contesta che la Commissione e la ditta privata incaricata della correzione dei compiti non abbiano redatto alcun verbale di tale operazione.

Infatti la verbalizzazione delle attività di un organo amministrativo costituisce una fase essenziale della formazione degli atti allo stesso imputabili, in quanto è solo attraverso un'idonea rappresentazione documentale che si consente la verifica e l'accertamento del contenuto effettivo di quanto sia stato oggetto dell'attività medesima.

L'assenza di ogni e qualsiasi verbale della Commissione sull'attività da essa dispiegata non consente di esercitare un adeguato controllo sui criteri applicati e sulle

modalità seguite per la correzione (e conservazione) della prova, consumandosi, quindi, l'inesistenza di quell'attività e materializzandosi un vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell'attività, e cioè la collocazione in posizione non utile di parte ricorrente.

Avv. Santi Delia


F.to Avv. Michele Bonetti

F.to Avv. Giuseppe Pinelli